

SOMMARIO

1. OGGETTO
2. PERIODICITA'
3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
4. DIRITTI E DOVERI DI INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.
5. DIRITTI E DOVERI DEL COMMITTENTE
6. ATTIVITA' DI VERIFICA
7. CORRISPETTIVO
8. DURATA E RECESSO
9. VALIDITA' E CESSIONE DEL CONTRATTO
10. INADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
11. PROCEDURA DI RICORSO/RECLAMO DA PARTE DEL COMMITTENTE/CLIENTE
12. RICUSAZIONE
13. MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
15. PRIVACY
16. UTILIZZO MARCHIO leS E ACCREDIA
17. FORO COMPETENTE

Copia controllata ☒ numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.10 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

1. OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina le Condizioni Contrattuali relative all'affidamento dell'incarico di esecuzione delle verifiche periodiche/straordinarie previste e disciplinate dal DPR 462/01 e smi. Tali condizioni sono vincolanti per la corretta e puntuale erogazione del servizio offerto da leS.

1.2 Oggetto del presente Regolamento è l'affidamento dell'incarico a leS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL (di seguito "leS"), per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli artt. 4 e 7 del DPR 462/01 e smi, su impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

1.3 Sono espressamente escluse dall'ambito degli obblighi che competono a leS tutte le prestazioni non rientranti nell'attività di verifiche periodiche e straordinarie, in particolare le prestazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che competono ex lege al Committente in applicazione degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01 e smi e del D.Lgs. 81/08.

1.4 Il presente Regolamento viene applicato da leS in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano il servizio di verifica; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detto servizio non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione committente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di verifiche già eseguite.

2. PERIODICITÀ

2.1 Le verifiche vengono effettuate ogni cinque anni dalla data della Dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della norma vigente. Fanno eccezione gli impianti installati in cantieri, in locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Fermo restando il vincolo di periodicità delle verifiche, che risulta fissato inderogabilmente dalla disciplina regolamentare del DPR 462/01 e smi, leS procederà allo svolgimento dell'incarico sulla base dei dati che devono essere forniti in modo completo e veritiero, a cura e sotto la responsabilità del Committente, in ordine ad ogni elemento di individuazione, ubicazione, destinazione d'uso e tipologia dell'impianto che risulta indispensabile accertare ai fini della corretta applicazione del DPR 462/01 e smi anche per quanto concerne specificamente la periodicità delle verifiche da effettuare.

2.2 Le verifiche straordinarie, invece, devono essere eseguite in caso di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro. Il Committente si impegna a far eseguire tale attività a leS senza necessità di ulteriore formalità alcuna, secondo le tariffe previste nazionale ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni. L'esecuzione della verifica straordinaria non comporta necessariamente una variazione della scadenza successiva verifica periodica.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

3.1 Il Committente presenta richiesta di attivazione del servizio a leS compilando nelle sue parti il modulo "M11 – Conferimento incarico per verifiche periodiche e straordinarie", tale modulo dovrà riportare data e firma del soggetto richiedente e contiene le condizioni del servizio. leS, esamina l'incarico, al fine di garantire che i requisiti da osservare risultino opportunamente definiti e documentati, ed abbia competenza e capacità di soddisfare i requisiti definiti.

3.2 Il contratto tra le parti si intende perfezionato e concluso con l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'incarico formulato dal Committente.

4. DIRITTI E DOVERI DI leS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.

Doveri di leS

- i. operare con cura e deontologia professionale e conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di ispezione;
- ii. avvalersi esclusivamente di personale dotato dei requisiti di competenza, di istruzione, di formazione, di addestramento, di conoscenze tecniche, di abilità e di esperienza che sono previsti dalle pertinenti disposizioni legali e norme tecniche, per lo svolgimento delle funzioni e delle prestazioni oggetto del servizio;
- iii. disporre di dotazioni strumentali idonee ed adeguate al fine di assicurare una esecuzione completa ed affidabile delle prestazioni oggetto del contratto;
- iv. mantenere i requisiti previsti dalla legge e dalla pertinente normativa tecnica ai fini della capacità di assunzione delle responsabilità legali connesse allo svolgimento delle attività di verifica oggetto del contratto. In particolare, leS assume l'obbligo di disporre di una copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'espletamento delle suddette attività;
- v. operare nel pieno rispetto dei requisiti di imparzialità e di indipendenza che sono previsti dalle disposizioni legislative e dalle pertinenti e specifiche norme tecniche nazionali ed europee applicabili in materia;
- vi. tenere, compatibilmente con il rispetto di obblighi di legge, riservate tutte le informazioni acquisite o prodotte durante l'esecuzione delle attività di verifica. Tale obbligo è derogato quando leS effettua le comunicazioni periodiche relative alle proprie attività alla Pubblica Autorità o a Enti demandati.
E' derogato inoltre quando leS è obbligata per legge a rilasciare informazioni altrimenti riservate. In questo caso leS informa il Committente, fatto salvo il caso in cui questo sia vietato.
L'obbligo di riservatezza può essere infine derogato in presenza di eventuali e specifici accordi intervenuti tra leS e il Committente.
- vii. attenersi con cooperazione al coordinamento promosso dal Committente ai fini di salute e sicurezza negli ambienti lavoro e di prevenzione degli infortuni anche mediante reciproca informazione e per quanto di propria e rispettiva competenza secondo la vigente normativa;
- viii. comunicare preventivamente al Committente l'eventuale presenza di Ispettori dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) in veste di osservatori, o di altri Enti preposti al controllo dell'attività degli Organismi.

Copia controllata ☒ numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.10 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

- ix. comunicare preventivamente al Committente l'eventuale subappalto dell'attività
- x. leS non si farà carico di eventuali inconvenienti (es.: temporanea interruzione di corrente previo avviso, impossibilità di accedere in locali tecnici dove è necessario operare) o maggiori costi derivanti dall'esecuzione delle prove previste.

Diritti di leS

- i. leS si riserva il diritto di avvalersi del subappalto per l'esecuzione delle prestazioni, o di parte di esse, oggetto dell'incarico, purché il Committente ne sia preventivamente informato e restino salvaguardati in particolare con riferimento al subappaltatore i requisiti di competenza e di professionalità la cui conformità è richiesta in capo a leS secondo il presente Regolamento e le discipline normative pertinenti ed applicabili nella specifica materia. In tutti i casi di ricorso al subappalto, la responsabilità per l'operato anche dei subappaltatori resta comunque in capo a leS.

5. DIRITTI E DOVERI DEL COMMITTENTE

Doveri del Committente

- i. rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di verifiche impianti di terra, ivi compresa l'effettuazione di regolari manutenzioni all'impianto, esplicitamente escluse dall'incarico in capo a leS;
- ii. il Committente assume preliminarmente l'obbligo di non affidare l'incarico oggetto del presente Regolamento ad alcun altro soggetto, privato o pubblico che sia, per l'effettuazione delle verifiche secondo la specifica disciplina prevista dall'art. 4, c. 2 e dall'art. 6, c. 2 del DPR 462/01 e smi;
- iii. fornire preventivamente ai verificatori di leS le informazioni necessarie sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi che gli competono secondo la disciplina prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e, in particolare, tra l'altro, si impegna a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto del contratto concluso tra le parti e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro;
- iv. fornire tutti i mezzi e le informazioni necessarie per l'espletamento delle attività di verifica (dichiarazione di conformità dell'impianto, progetto dell'impianto, verbali di ispezioni precedenti, documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche, ecc.);
- v. comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti ovvero ogni eventuale variazione anagrafica inerente al contratto;
- vi. comunicare tempestivamente a leS eventuali incidenti si dovessero verificare sull'impianto oggetto di rapporto contrattuale con leS, anche se non seguiti da infortunio;
- vii. comunicare tempestivamente a leS ogni eventuale circostanza che sia intervenuta e che sia comunque idonea a determinare l'obbligo di effettuare le verifiche straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del DPR 462/01 e smi;

Copia controllata ☒ numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.10 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

- viii. comunicare tempestivamente a leS ogni eventuale variazione e/o modifica intervenuta relativamente agli impianti oggetto delle verifiche, ivi compresi pertanto le modifiche tecniche, strutturali e/o funzionali e ogni eventuale cessazione o trasferimento o spostamento o mutamento della destinazione d'uso degli impianti medesimi;
- ix. garantire a leS, o personale di cui leS si potrà avvalere per l'esecuzione delle prestazioni previste, un accesso agevole, sicuro e tempestivo ai luoghi interessati alle attività di verifica, in funzione ed in conformità a quanto previsto dal contratto e dagli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il committente si impegna a fare quanto possibile per rimuovere eventuali ostacoli allo svolgimento della verifica.
- x. garantire la presenza di proprio personale, o personale delegato, che sia idoneo al fine di supportare efficacemente l'esecuzione delle verifiche oggetto dell'incarico sotto ogni aspetto tecnico, documentale e strumentale, in modo da consentire un'effettuazione delle verifiche stesse pienamente conforme al presente Regolamento ed alle finalità di legge, con particolare riferimento al DPR 462/01 e smi ed alle collegate disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, il suddetto personale dovrà essere adeguatamente informato, formato ed addestrato per la specifica mansione in modo anche da prestare la debita assistenza al personale di leS durante tutto il tempo necessario per l'effettuazione delle verifiche contrattualmente previste;
- xi. dare comunicazione ai sigg. dipendenti, in tempo utile della possibilità e/o necessità di prevedere un breve periodo di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica durante lo svolgimento della verifica.
- xii. mettere a disposizione del personale di leS tutte le attrezzature e, più in generale, tutti i mezzi necessari per l'esecuzione delle verifiche previste dal contratto, con l'unica esclusione degli strumenti di misura;
- xiii. ottemperare alle osservazioni riportate sui verbali di verifica rilasciati dall'Organismo abilitato e, quindi, effettuare tutte le modifiche e/o interventi correttivi, volti a mantenere l'impianto conforme ai requisiti di sicurezza;
- xiv. effettuare qualsiasi operazione di manutenzione eventualmente necessaria per la finalità di ripristinare lo stato e le condizioni normali dell'impianto in conseguenza delle anomalie che si possono presentare a causa o in occasione di interventi, azioni e/o manovre posti in essere dal personale di leS per le necessità connesse all'espletamento delle verifiche previste dal contratto;
- xv. rendersi disponibile a far eseguire eventuali verifiche supplementari che si rendessero necessarie;
- xvi. accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza in veste di osservatori, di Ispettori ACCREDIA o di altri Enti preposti al controllo dell'attività degli Organismi;
- xvii. utilizzare e/o riprodurre il Verbale di verifica nei termini di legge;
- xviii. con riferimento al punto 4 – VI del presente regolamento il committente è consapevole che, per tutta la durata del contratto, leS comunicherà alle Autorità Competenti gli elementi relativi alle verifiche effettuate secondo le disposizioni delle stesse Autorità Competenti.

Diritti del Committente

- i. esprimere un giudizio sul proprio grado di soddisfazione relativamente al servizio ricevuto;

Copia controllata ☒ numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.10 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

- ii. presentare reclamo e/o ricorso, nel rispetto di quanto definito nel RG 02 - Regolamento Generale Procedura di gestione dei Ricorsi, Reclami e Contenziosi, scaricabile dal sito www.lesbz.it nella pagina "Documentazione" in Home Page;
- iii. ricusare l'Ispettore di leS o il subappaltatore incaricato da leS qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro e non oltre la data pianificata per l'attività.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA

6.1 Il giorno, la data e l'orario di effettuazione delle verifiche previste dal presente contratto devono essere concordati espressamente tra leS ed il Committente nel rispetto dei termini regolamentari che ne fissano la frequenza e la periodicità. Una volta fissato l'accordo, entrambi i contraenti sono vincolati alla osservanza puntuale e rigorosa dell'accordo medesimo.

6.2 Nel caso di esito negativo della verifica periodica, così come nei casi di modifica sostanziale dell'impianto e/o di richiesta del Committente, le parti concordano espressamente e preventivamente che leS procederà all'effettuazione della verifica straordinaria in conformità ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del DPR 462/01 e smi, nei termini temporali da concordare e secondo la disciplina prevista dalla precedente clausola n. 6.1.

6.3 L'eventuale accertamento in sede di verifica di una o più non conformità dell'impianto ai requisiti di legge in materia di salute e sicurezza, darà luogo ad uno o più rilievi di non conformità nel verbale di verifica che, con il relativo verbale di verifica deve essere rilasciato dal personale appositamente incaricato da leS, secondo quanto rispettivamente previsto dagli artt. 4 e 6 del DPR 462/01 e smi e specificamente disciplinato dalla successiva clausola n. 6.4 del presente Regolamento.

6.4 L'ispettore leS ultimata la verifica periodica consegna il verbale a leS che provvede a riesaminarlo.

Il verbale dell'ispettore assume validità a seguito del suo riesame, che avverrà entro 15 giorni di calendario dalla data della verifica, e verrà inviato al committente/proprietario tramite posta elettronica o posta ordinaria entro 15 giorni lavorativi dalla data della verifica.

In caso di esito negativo della verifica leS applicherà una "procedura celere" per il riesame del verbale che verrà eseguito, secondo procedura, entro 5 gg di calendario dalla data della verifica. In caso di conferma dell'esito, leS provvederà a darne comunicazione mediante l'invio del verbale con il relativo rapporto di verifica all'autorità competente, oltre che al Datore di lavoro/ Committente entro 7 gg di calendario dalla data della verifica.

In caso di esito negativo del riesame, potrebbe essere necessario effettuare un ulteriore sopralluogo sull'impianto, senza oneri aggiuntivi a carico del Committente. L'esito negativo del riesame comporta la redazione di un nuovo verbale e di conseguenza le tempistiche sopraindicate saranno ricalcolate.

Una volta emesso il verbale di verifica periodica / straordinaria leS aggiorna la propria documentazione e sistema informatico con indicazione dei dati relativa alla verifica svolta secondo le procedure interne documentate di leS.

Il verbale di verifica con relativo rapporto di verifica comprende almeno i seguenti elementi:

- identificazione dell'organismo;

Copia controllata ☒ numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.10 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

- identificazione dell'impianto oggetto della verifica;
- identificazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
- data(e) delle ispezioni e data di emissione del verbale;
- nome e firma del verificatore che ha effettuato la verifica per conto di leS;
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
- anno d'installazione dell'impianto;
- presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 e/o del D.M. 37/08;
- presenza o meno del progetto in relazione alla tipologia dell'impianto;
- indicazione del tempo impiegato ad effettuare la verifica;
- esito della verifica;
- descrizione delle eventuali non conformità e/o delle osservazioni e/o dei commenti riscontrati;
- indicazione della strumentazione utilizzata;
- estremi del decreto Ministeriale di Abilitazione

7. CORRISPETTIVO

7.1 Il Committente si obbliga a corrispondere a leS il compenso concordato e precisato nel modulo di incarico, oltre IVA nella misura di legge. L'importo previsto e quantificato come sopra dovrà essere corrisposto nei tempi e nelle modalità indicate nell'incarico.

7.2 Le verifiche straordinarie sono oggetto di una quotazione a parte definita a seconda dell'entità della verifica, per i punti applicabili, secondo le tariffe individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005 e successive modificazioni.

7.3 Per l'eventuale ripetizione di prove e/o esami che fosse dovuta a cause non imputabili a leS, il Committente si impegna a corrispondere con le stesse modalità di cui sopra, la tariffa oraria, oltre al rimborso chilometrico secondo le tariffe individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005 e successive modificazioni.

7.4 Nel caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini fissati, leS si riserva la facoltà di sospendere il servizio di verifica, sino al saldo del dovuto e di darne comunicazione al competente Organismo di Vigilanza ai fini del rispetto degli obblighi di legge. leS si riserva inoltre il diritto di applicare una maggiorazione agli importi previsti con gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche e/o integrazioni. Nel caso di ritardo eccedente 120 giorni, leS si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto ex art. 1456 c.c.

7.5 Ai sensi del comma 4 dell'art. 7bis del D.P.R. 462/01 e smi, l'importo delle offerte è stimato secondo il tariffario nazionale ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni. In caso di variazioni del tariffario di riferimento, l'importo per le verifiche viene ricalcolato automaticamente.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

8. DURATA E RECESSO

8.1 Se non diversamente specificato sull'incarico, i contraenti convengono sulla durata a tempo indeterminato del contratto, salvo la possibilità per ambedue le parti di recedere in ogni momento rispettando un obbligo di preavviso di 3 mesi da inviare tramite comunicazione tramite raccomandata AR o mezzo equivalente.

8.2 Le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto automaticamente ex art. 1456 del Codice Civile nel caso di inadempimento ad uno o più degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

8.3 Il Committente si impegna, a seguito della risoluzione del contratto, a incaricare con urgenza ed autonomamente un altro organismo abilitato alle verifiche di cui al DPR 462/2001 e smi o altro ente ugualmente competente ai sensi del DPR 462/2001 e smi.

9. VALIDITÀ E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'incarico si intende ceduto anche a coloro che abbiano assunto la titolarità, di proprietà e/o di rappresentanza, degli impianti oggetto di verifica, così accettando sin da ora la prosecuzione del presente contratto anche nei confronti di eventuali terzi cessionari, salvo disdetta come prevista al punto 8.

10. INADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

10.1 E' esclusa la responsabilità di leS per qualsiasi infortunio o danno che possa verificarsi a persone o cose, tra cui impianti elettrici o a componenti ad essi connessi, durante o in connessione con l'effettuazione delle verifiche a causa di eventi connessi all'inadempimento degli obblighi gravanti sul Committente secondo quanto previsto dalle pertinenti ed applicabili disposizioni di legge e dal presente Regolamento. La responsabilità di leS è inoltre esclusa in tutti i casi in cui tali infortuni o danni si verifichino per cause non imputabili a leS o nel caso in cui tali danni siano riconducibili a difformità, modifiche, riparazioni o trasformazioni dell'impianto soggetto a verifica rispetto alla configurazione descritta, o, comunque, rispetto ai dati forniti dal Committente o, comunque, in tutti i casi e per tutte le cause relative a fatti e/o comportamenti esorbitanti dalla sfera di controllo di leS. È inoltre esclusa ogni responsabilità di leS derivante dalla mancata esecuzione della verifica periodica o straordinaria per cause non imputabili a leS.

10.2 Non saranno imputabili a leS eventuali ritardi o errori nell'esecuzione delle verifiche che siano causati dalle ritardate o errate o carenti informazioni fornite dal Committente o che derivino dalla violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento. Non saranno inoltre imputabili a leS eventuali ritardi nell'esecuzione delle verifiche nel caso in cui l'incarico sia affidato quando la periodicità della verifica è già scaduta o comunque prossima alla scadenza. Si ritengono prossimi alla scadenza, incarichi ricevuti per verifiche il cui termine è entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico.

11. PROCEDURA DI RICORSO/RECLAMO DA PARTE DEL COMMITTENTE/CLIENTE

Il Committente può avanzare ricorsi a leS in merito alle decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate.

Copia controllata ☒ numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.10 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

Lo stesso committente o altre parti interessate, possono altresì avanzare reclami per motivi di insoddisfazione in relazione alla prestazione offerta (o comunque per motivi diversi da quelli che portano a ricorso) che verranno anch'essi riesaminati da leS. Il modulo per presentare i reclami e ricorsi può essere richiesto ed inviato in forma cartacea o informatizzata, e scaricato dal sito www.iesbz.it nella sezione "Documentazione" della Home Page. leS ha facoltà di richiedere al committente tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre un ulteriore approfondimento tecnico sull'impianto oggetto dell'ispezione.

Il ricorso/reclamo viene trattato secondo la procedura interna leS dedicata (RG 02 "*Regolamento generale reclami e ricorsi*"), sentendo eventualmente i rappresentanti del committente, comunicando le proprie decisioni, relative all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/email entro il periodo di 30gg dalla comunicazione del committente a cura di leS.

Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti leS coinvolti nel processo valutativo, al fine della salvaguardia dell'interesse del committente e per un'indagine obiettiva ed imparziale.

Tutta l'attività svolta da leS verrà riesaminata, ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del committente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

leS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

12. RICUSAZIONE

Il richiedente della verifica periodica e/o straordinaria ha diritto di ricusare l'ispettore incaricato dalla leS qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta in qualsiasi momento del processo ma comunque con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data pianificata per l'attività.

La gestione di tale richiesta segue l'iter esposto al punto 11.

13. MODIFICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le modifiche apportate al presente regolamento, vengono gestite secondo quanto previsto dai documenti di sistema della leS. Sarà sempre possibile risalire ad una determinata versione del documento in quanto registrata e archiviata. La documentazione aggiornata, sarà sempre disponibile e scaricabile dal sito della leS. Fatto salvo modifiche di tipo editoriale che non impattano sui rapporti tra clienti e Organismo, i clienti interessati dalle modifiche verranno avvisati di tali modifiche (tramite fax, e-mail, ecc.). Entro il termine di 60 gg dalla notifica, il committente potrà comunicare a leS la non accettazione delle stesse, comportando di conseguenza l'annullamento del rapporto contrattuale. Scaduto il termine di 60 gg la nuova emissione del regolamento si considera accettata.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR

14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

A differenza dei dati personali, trattati secondo l'informativa "I 01" presente nella sezione documenti del sito www.iesbz.it, la documentazione tecnica relativa all'attività di ispezione di un determinato impianto, verrà conservata dalla leS per almeno 10 anni.

15. PRIVACY

Il Committente acconsente al trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale in essere, in conformità all'informativa "I 01" presente nella sezione documenti del sito www.iesbz.it.

Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazione, nonché ai soggetti incaricati da leS per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione delle verifiche.

leS assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica vengono trattate in maniera strettamente riservata, il personale di leS coinvolto nella verifica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al committente con copia per l'archivio leS.

16. UTILIZZO MARCHIO leS E ACCREDIA

L'uso del marchio leS e ACCREDIA da parte del cliente può avvenire solo se in conformità al regolamento RG-08 "Regolamento Uso Marchio leS" presente sul sito www.iesbz.it nella sezione documenti

17. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Tutta la modulistica, è scaricabile dal sito www.iesbz.it nella pagina "Documentazione" in Home Page.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
05	04/04/2025	Modifiche editoriali	RSQ	RT	DIR